ALLEGATO ALLA DELIBERA N XXX DEL XX/XX/17

AGENTZIA FORESTAS

ATTO DI REGOLAMENTAZIONE PER L'ACCESSO AD ALCUNE PORZIONI D'AREA UBICATE ALL'INTERNO DEL DEMANIO REGIONALE IN COMODATO D'USO, AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2016, N° 8, ALL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA (FORESTAS) NEI SITI DI CASTIADAS IN LOCALITA' MINNI MINNI E DI ALA' DEI SARDI IN LOCALITA' S'ASPIDALZU, DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE E/O ALL'INSTALLAZIONE DI STAZIONI DI TELERILEVAMENTO AGROMETEOCLIMATICHE DELL'ARPAS.

L'anno duemiladiciasette addì ____ del mese di _____, in Cagliari nella sede dell'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (Forestas) in Viale Merello n° 86 - Cagliari

TRA LE PARTI

- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Sarda (di seguito denominata ARPAS) rappresentata dal Direttore del Servizio Affari Generali dr.ssa Alessandra Belardinelli, domiciliato per la carica rivestita nella via xxxxxxxxxxxxxx n°, identificata con carta di identità n° xxxxxxxxxxxxx rilasciata in xxxxxxxxxxxxx il xxx.xxx.xxxx, il quale interviene al presente atto non in proprio bensì in nome e per conto della predetta "ARPAS, con sede legale in Cagliari nella via Palabanda, 9 codice fiscale 02137340020;

- Agenzia Forestale Regionale per lo sviluppo del territorio e dell'Ambiente della Sardegna (di seguito Forestas), rappresentata dal Dott. xxxxxx, nato a xxxxx (xxx) il xxxxxxxxx, il quale interviene non in proprio ma in nome e per conto dell' l'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della

Sardegna, di seguito denominata FORESTAS, e domiciliato per gli atti relativi alla carica rivestita, presso la sede della suddetta Agenzia sita in Viale Merello, 86 - Cagliari - Codice Fiscale 03669190922. **=====**

PREMESSO

- che in data xx/xx/2017 con deliberazione n°xxx l'Amministratore Unico ha approvato l'accordo tra le parti per la regolamentazione dell'accesso delle seguenti porzioni d'aree ove sono posizionate le stazioni per il telerilevamento di dati agrometeoclimatici di ARPAS:

1. area demaniale della superficie di m^2 100,00 (10,00 m x 10,00 m), sita nella località S'Aspidalzu agro del Comune di Alà dei Sardi, distinta nel N.C.T. nel Foglio 7 mappale 29 ex 13;
2. area demaniale della superficie di m^2 100,00 (10,00m x 10,00 m), sita nella località "Minni Minni" agro del Comune di Castiadas, distinta nel N.C.T. nel Foglio 55 mappale 13;

- Che a seguito dell'emanazione della legge regionale 27 aprile 2017 n° 8, con riferimento specifico all'art. 16 " La Regione, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, succede nella titolarità del patrimonio del soppresso Ente foreste della Sardegna, come a esso pervenuto in base all'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 1999". Nelle more del completamento della procedura di cui ai commi 2 e 3, ovvero dell'individuazione dei beni immobili e del titolo giuridico sulla base del quale affidare all'Agenzia per i propri fini istituzionali, il patrimonio di cui al comma 1 è gestito a titolo di comodato d'uso dall'Agenzia.

- Che a tutt'oggi non sono ancora concluse le procedure di cui al comma 3.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, mentre confermano, ratificano la precedente premessa narrativa, for-

mante parte integrante e sostanziale del presente atto, concordi stipulano quanto segue: ----------

ART. 1

L'Agenzia Forestas, nelle more della definizione dei dispositivi amministrativi previsti al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 27 aprile 2017, n.8 , garantisce alla Regione Autonoma della Sardegna, nelle persone individuate ed autorizzate da essa, anche se non direttamente suoi dipendenti, nei limiti del diritto goduto, l' accesso e il transito per giungere ai siti:

- località "S'Aspidalzu" agro del Comune di Alà dei Sardi, distinta nel N.C.T. nel Foglio 7 mappale 29 ex 13, nell'allegato **"A"** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. ----------

- sita nella località "Minni Minni" agro del Comune di Castiadas, distinta nel N.C.T. nel Foglio 55 mappale 13, nell'allegato **"B"** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. ----------

L'ARPAS è custode e responsabile dei siti sopra richiamati. Nulla sarà preteso all'Agenzia per eventuali danni arrecati agli impianti da terze persone. ----------

ART. 2

Il presente atto ha durata di anni 10 a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatto salvo gli effetti derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'art. 16 della L.R.8/2016. Salva espressa disdetta da comunicarsi entro 60 giorni dalla scadenza, l'atto è da intendersi tacitamente rinnovato. In ogni caso, l'Agenzia Forestas ha diritto di recesso motivato con preavviso di 180 (centottanta) giorni. ----------

ART. 3

A cura e spese dell'ARPAS, al termine del periodo di efficacia dell'atto e salva la possibile concessione di sessanta giorni supplementari e funzionali allo scopo,

l'area sarà restituita nello stato di fatto e diritto in cui si trova al momento in cui ha inizio il suo uso. ----------

L'area dovrà, pertanto, essere rimessa in pristino, fatta eccezione per la recinzione. ----------

ART. 4

L'uso ed il godimento delle aree oggetto del contratto è esclusivamente funzionale ai motivi e scopi per cui il diritto è attribuito. ----------

Eventuali modifiche agli immobili, e specie ai tracciati indicati in allegato, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Agenzia. ----------

ART. 5

Nella costruzione delle opere e degli impianti, così come nell'esercizio delle attività della società fruitrice, non dovranno essere recati danno al patrimonio forestale, e l'Agenzia si riserva di impartire, allo scopo, direttive e prescrizioni per l' equilibrata e compatibile gestione delle aree. ----------

ART. 6

Sono autorizzati ad accedere per il posizionamento degli impianti per la manutenzione ordinaria e straordinaria, fino ad un massimo di otto persone per singolo intervento i cui nomi verranno comunicati ai Servizi Territoriali interessati, almeno 10 gg prima degli interventi; le predette persone, che agiscono in nome e per conto dell'ARPAS, potranno accedere agli impianti esibendo la suindicata richiesta. Gli stessi dovranno attenersi alle disposizioni impartite e agli orari d'accesso che verranno fissati dal Servizio stesso per definiti giorni della settimana. In caso di emergenza, ovvero di allerta e ogniqualvolta si verificano situazioni critiche che necessitano di un intervento immediato, gli operatori sono autorizzati ad accedere con preavviso dato per le vie brevi alla sala operativa di protezione civile. ----------

ART. 7

Prima di iniziare i lavori per l'esecuzione delle opere, dovranno essere comunicati il nominativo effettivo e/o la ragione sociale della Ditta esecutrice dei lavori, che avrà ogni onere e responsabilità relativa ai lavori stessi.

ART. 8

La risoluzione anticipata dell'atto potrà essere determinata dal grave inadempimento, causato dalla violazione anche di una delle disposizioni del presente atto.

In caso di inadempimento, e prima della risoluzione, deve essere assegnato il termine di trenta giorni per adempiere. ----------

ART. 9

Tutte le spese inerenti alla presente convenzione sono a carico dell'ARPAS. -----

ART. 10

Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, in quanto applicabili. ----------

ART. 11

Il presente atto è stipulato in forma di scrittura privata con registrazione in caso d'uso, nella qual circostanza le spese saranno a carico della parte richiedente. Costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole ivi comprese quelle contenute negli atti richiamati, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. ----------

ART. 14

ALLEGATO ALLA DELIBERA N XXX DEL XX/XX/17

Il presente atto, sottoscritto dalle parti mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), se applicabile, è formata da n. 14 articoli e si compone di n. 7 (sette) pagine di carta semplice di scrittura informatizzata, comprende, per farne parte integrante e essenziale. ----------

Costituiscono invece parte integrante ed essenziale, pur se non materialmente allegate:

- l'allegato **"A" "B"** (planimetrie dei tracciati);
- l'allegato **"C"** (delibera n° xx del xx/xx/2017 dell'Amministratore Unico dell'Agenzia Forestas.)

Il Direttore XXXXX dell'Agenzia Forestas:

Dott. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

il Direttore del Servizio AA.GG dell'ARPAS

Dott. ssa XXXXXXXXXXX